

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20127 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udiienza: 25/06/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SALERNO

nel procedimento a carico di:

CARUSONE LUIGI nato a NOCERA INFERIORE il 08/07/1964

avverso l'ordinanza del 16/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata;

letta la memoria a firma dell'Avv. Rodolfo Viserta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data **15/4/2019**, il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Carusone Luigi, aveva annullato il provvedimento impositivo, nei confronti dello stesso, della misura cautelare custodia in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data **11/2/2019**, per i reati di associazione per delinquere (capo A) e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (capi B, C, D, E, F, G dell'imputazione provvisoria).

Il Tribunale pronunciava annullamento dell'ordinanza genetica in quanto riteneva che il GIP non avesse proceduto ad autonoma valutazione delle ragioni da cui desumere che il predetto indagato Carusone potesse essere ritenuto uno dei vertici dell'ipotizzata associazione ex art. 61 *bis* e 416 cod. pen., di cui al capo A), né delle ragioni per le quali il predetto indagato potesse essere ritenuto uno dei gestori di fatto delle società che avrebbero emesso le fatture soggettivamente inesistenti ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi B), C), D), E), F), G), né in ordine alle motivazioni per quali i predetti delitti (posti a base del titolo cautelare) potessero ritenersi configurabili in fatto e in diritto sotto il profilo della gravità indiziaria, disponendo dunque l'annullamento dell'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere.

La Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. **51455/19** del **13/9/2019**, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, riteneva fondato il motivo proposto e, pertanto, annullava l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Salerno.

Con ordinanza del **16/1/2020** il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio, accoglieva la richiesta di riesame personale annullando nuovamente l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere, senza ulteriori statuizioni esecutive essendo lo stesso già stato scarcerato a seguito della precedente ordinanza del 15/4/2019.

2. Ricorre, nuovamente, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen.

Il Procuratore ricorrente, richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51 del 28/11/2019-2/1/2020 sul divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli

per cui sono state autorizzate, rileva che, nel caso di specie, le intercettazioni erano state disposte nel procedimento penale iscritto a carico di ignoti per il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., che, poi, veniva tramutato ed iscritto a carico dei soggetti indagati, tra cui il Carusone, per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed autoriciclaggio.

Ciò evidenzerebbe la chiara omogeneità tra i procedimenti penali, non potendo ritenersi il procedimento diverso in termini tecnici, dal momento che il processo R.G.N.R. n.4267/18/44 a carico di ignoti sarebbe lo stesso poi confluito nel procedimento R.G.N.R. 5186/18/21 a seguito dell'identificazione degli indagati, oggi imputati dopo la parallela richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 416, 648 ter 1 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/00.

Con un secondo motivo si deduce violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 51 del 28/11/2019-2/1/2020.

Nel ribadire che si tratta dello stesso procedimento tramutato da mod. 44 a mod. 21, si censura l'impugnato provvedimento, anche perché i titoli di reato per cui sono state disposte le intercettazioni sarebbero omogenei, in quanto le intercettazioni sono state disposte inizialmente per il reato di riciclaggio e poi utilizzate per il reato di autoriciclaggio, indicato nel capo di imputazione H), connesso ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. con i reati presupposti di associazione per delinquere e di emissione delle fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi d'imputazione A), B), C), D), E), F) e G).

Ciò in quanto, entrambi i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio postulano la commissione di reati presupposto, differenziandosi tra loro perché nell'autoriciclaggio, l'autore del reato presupposto è lo stesso che compie la condotta delittuosa conseguente e non un soggetto terzo estraneo di cui si reinvestono i proventi delittuosi.

Nel caso che ci occupa, emergerebbe l'omogeneità delle fattispecie delittuose per cui sono state disposte "ab origine" ed utilizzate le intercettazioni, poiché individuando gli autori delle condotte delittuose di riciclaggio, è emerso che gli stessi fossero anche autori dei reati presupposti, tramutando così la qualificazione giuridica del fatto in autoriciclaggio.

Appaiono, inoltre, utilizzabili -secondo la tesi proposta in ricorso- le intercettazioni a causa della connessione ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. tra il reato di (auto)riciclaggio, per cui venivano disposte "ab origine", ed i reati presup-

posti, quali il reato associativo ed i reati fiscali, compiuti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nonché avvinti dal nesso teleologico con il reato di autoriciclaggio contestato al capo H).

Richiamati i principi stabiliti da questa Corte Sez. 5, sent. n. 54509/2018 e Sez. 1, n. 1534/2018 in tema di mancata estensione automatica del beneficio del cumulo giuridico del reato continuato tra associazione e reato scopo, si evidenzia che, argomentando al contrario, sarebbe pacifica la configurabilità della continuazione al sussistere di indici sintomatici di un programma criminoso sui reati scopo ben delineato *ex ante* e non legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione. Circostanza questa che sarebbe evidente nella questione in oggetto, dove il programma criminoso della associazione è chiaro e palese sin dall'inizio, trattandosi del classico schema delle c.d. frodi carosello con reinvestimento dei proventi delittuosi indebitamente acquisiti.

Si evidenzia in ricorso, inoltre, che i due coindagati Ragone e Abbruzzese hanno pienamente confessato e confermato quanto addebitato, con chiamate in correità in sede di interrogatorio di garanzia, affermando di ricevere una somma di denaro mensile pari a 500 euro per fungere da prestanome nell'intestazione delle società coinvolte. Peraltro, per Ragone è sopravvenuta applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. che lo rende un teste semplice e non più coimputato.

Il Procuratore ricorrente rileva, ancora, che da tutti i singoli atti d'indagine compiuti, al di là delle intercettazioni genetiche, emerge la sussistenza di un programma criminoso già preconstituito *ex ante* e comprendente i reati scopo.

Vengono richiamati:

- gli esiti della consulenza tecnica con copia forense del telefono di Bellini Raffaella, da cui emerge il coordinamento economico dell'attività imprenditoriale illecita;

- gli esiti delle perquisizioni compiute che hanno permesso di rinvenire ulteriori prove documentali, tutte compendiate nelle informative della Guardia di Finanza;

- gli esiti delle intercettazioni ambientali ulteriormente disposte, per cui non vi è stata censura alcuna di utilizzabilità.

Infine, si rileva che indice della prospettazione *ex ante* della concreta sussistenza della connessione *de qua*, è rappresentato dalla contestazione dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. al capo A) e dalla determinazione della competenza per connessione ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen. ai capi C), D) e F), competenza questa implicitamente riconosciuta dall'ordinanza impugnata pronunciandosi nel merito della vicenda. Evenienza che è in chiara contraddizione

nella pronuncia del Tribunale del Riesame con la declaratoria di assenza di connessione tra i reati per cui sono state disposte le intercettazioni e quelli per cui sono state utilizzate.

In ultimo, si rileva che non osta all'utilizzabilità delle intercettazioni il disposto di cui all'art. 266 cod. proc. pen., che tempera la regola di cui all'art. 270 cod. proc. pen., perché sia il reato associativo che i reati fiscali in contestazione rientrano nei limiti edittali di pena, per cui sarebbe stato possibile ex se disporre l'attività tecnica di captazione di conversazioni e comunicazioni.

Ci si duole che l'ordinanza impugnata, nel ritenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni, abbia ommesso di considerare le circostanze di cui sopra, dirimenti ai fini della sussistenza della gravità indiziaria.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata in relazione all'accoglimento dell'istanza di riesame nell'interesse di Buonocore Gaetana, con la quale veniva annullata l'ordinanza del G.I.P. di Nocera Inferiore emessa in data 11.02.2019, laddove applicava la misura dell'obbligo di dimora all'indagato disponendone l'immediata liberazione.

3. In data **22/5/2020** sono state presentate conclusioni scritte a firma dell'Avv. Rodolfo Viserta, nell'interesse di Carusone Luigi, il quale, in primo luogo, deduce l'inammissibilità del ricorso proposto dal PM di Salerno per violazione dell'art. 592 co. 1 cod. proc. pen. per l'inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione dell'impugnazione. Viene dedotto in proposito che non vi è certezza in ordine alla modalità ed al soggetto che ha inoltrato l'impugnazione al Tribunale di Salerno. Ciò in ragione del fatto che sull'atto sono presenti due timbri. Il primo, in alto a destra sulla prima pagina, ove si legge: "*Procura della Repubblica - depositato il 10.2.2020 f.to il Cancelliere esperto*". E poi, al centro, un altro timbro, ove si legge: "*Tribunale di Salerno - Sezione riesame e misure di prevenzione - depositato in Cancelleria oggi 10.2.2020. F.to Il Cancelliere Ferdinando Cuozzo*".

Per il difensore dell'indagato è del tutto assente la prova della osservanza degli adempimenti prescritti dal secondo inciso del primo comma dell'art. 582 cod. pen., costituenti la formale attestazione del deposito e, cioè, dell'annotazione sull'originale dell'atto, a cura del pubblico ufficiale addetto, del giorno della ricezione e della indicazione (onomastica) della «persona che lo presenta» con la sottoscrizione del ridetto pubblico ufficiale.

La omissione, per inosservanza della prevista forma di presentazione della impugnazione, prosegue l'atto difensivo, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che prevede espressamente quale causa di inammissibilità della impugnazione la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 582 cod. proc. pen.

Il difensore si dichiara, pur consapevole di un difforme orientamento di questa Corte di legittimità sul punto, ma dichiara di aderire all'opposto orientamento secondo il quale la inosservanza della prescrizione, contenuta nell'art. 582 cod. proc. pen., della indicazione della persona che presenta la impugnazione, ne «comporta la inammissibilità a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo tra l'altro onere di chi presenta l'atto [...] pretendere e verificare la osservanza della formalità » (Sez. 6, n. 1349 del 14/4/1998, Raciti, Rv. 211731; cui adde Sez. 6, n. 4947 del 26/02/1997, Musca, Rv. 208910, secondo la quale, sebbene l'art. 582 cod. proc. pen. non prescriva «particolari modalità per il conferimento dell'incarico» della presentazione della impugnazione, il pubblico ufficiale che la riceve deve indicare il presentatore « attraverso la qualificazione e la ricognizione [di costui] e del rapporto dello stesso con chi ha sottoscritto » la impugnazione « o, nel caso di impugnazione del pubblico ministero, con l'ufficio di provenienza »).

La giurisprudenza di legittimità, sebbene con pronunce non recenti, ha infatti fissato il principio di diritto secondo il quale «la ricerca della *ratio legis* costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure contro le Intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato» (Sez. 1 civ., n. 2454 del 0710411983, Rv. 427318, cui adde Sez. L, n. 3382 del 11/02/2009, Rv. 606520; Sez. 3 civ., n. 10874 del 23/0512005, Rv. 581649; Sez. 3 civ., n. 5901 del 13/1111979, Rv. 402577; Sez. L, n. 3495 del 13/04/1996, Rv. 497000).

Detto principio – si sostiene – merita di essere ribadito anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali hanno spiegato che «quello letterale non è un criterio interpretativo della legge, ma [costituisce] il limite di ogni altro criterio ermeneutico» (Sez. Un., n. 11 del 19/5/1999, Tucci, Rv. 21349401).

E, nel caso che ci occupa, occorrerebbe verificare se sia stato osservato il «formalismo modale di presentazione dell'atto» alla cui inosservanza la legge collega l'effetto giuridico della inammissibilità.

In conclusione, sul punto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, oggetto del presente scrutinio, apparirebbe incontestabile in dipendenza della rilevata inosservanza della disposizione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

Con un secondo motivo il difensore dell'indagato deduce l'inammissibilità del ricorso proposto dal PM di Nocera Inferiore per violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. , 416 cod. pen. e 8 D.lgs 74/00.

Ad avviso del difensore dell'indagato, il PM ricorrente non si confronterebbe con la motivazione dell'ordinanza impugnata (il richiamo è alle pagg. 18 e segg) allorquando il tribunale annulla la ordinanza resa dal Gip di Nocera Inferiore per

manca di gravità indiziaria, rilevando come (cfr pag 23 della ordinanza) espungendo dal compendio indiziario i risultati delle intercettazioni telefoniche e telematiche, non residuano ulteriori elementi concretamente idonei ad integrare un quadro di gravità indiziaria a carico di Carusone Luigi in ordine al delitto di cui all'art 416 cp (capo A) nè in ordine ai delitti di cui ai capi da B a G.

In particolare, il PM ricorrente non si confronterebbe con quanto affermato dal tribunale salernitano a pag 24: "Né ulteriori elementi sono desumibili dalle dichiarazioni rese da Ragone Fabio 22.3.2019 e da Abbruzzese Pasquale. Né ulteriori elementi sono desumibili dalle indagini integrative. Ed invero i motivi posti a fondamento del ricorso, sono manifestatamente infondati ed illogici".

Invero -prosegue il ricorso- sarebbe agevole rilevare, dalla semplice lettura dell'ordinanza cautelare, contrariamente a quanto asserito dal PM. nell'atto di impugnazione, come le intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza annullata, fossero inutilizzabili, in quanto disposte per il diverso reato di cui all'art. 648 bis cod. Pen. e, pertanto, in violazione all'art. 270 cod. proc. pen., che vieta, per l'appunto, l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni ad eccezione per i reati che risultino connessi ex art. 12 cod. pen.. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

In ricorso viene ribadita, nell'alveo di quanto affermato nel provvedimento impugnato, la diversità del procedimento che ci occupa rispetto a quello per il quale erano state autorizzate le intercettazioni e, pertanto, l'inutilizzabilità di queste ultime, alla luce del recente dictum delle SS.UU. 51/20 Cavallo:

Chiede, pertanto, che il proposto ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

4. In data **29/5/2020** il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza camerale senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il PM ricorrente, in concreto, come già avvenuto con speculari ricorsi proposti nei confronti dei coimputati (cfr. in particolare Sez. 4, n. 19267 del 12/6/2020, Buonocore) non si confronta criticamente con la logica motivazione del provvedimento impugnato che si palesa corretta in punto di diritto, laddove ha affermato l'inutilizzabilità delle intercettazioni, alla luce

di quanto affermato nella recente sentenza *Cavallo* delle SS.UU. di questa Corte (Sez. Un. n. 51 del 28/11/2019, *Cavallo*, Rv. 277395).

2. Preliminarmente, va dato atto dell'infondatezza della doglianza difensiva tesa, come illustrato in premessa, a far dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., norma che prevede espressamente quale causa di inammissibilità della impugnazione la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 582 cod. proc. pen.

Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, l'atto d'impugnazione reca anche l'indicazione nominativa ("*Gennaro Guerrasio*"), anche se non la firma, del cancelliere esperto della segreteria della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ove è stato depositato in data 10/2/2020.

Il tema sollevato, dunque, è che il Cancelliere del Tribunale di Salerno ("*Ferdinando Cuzzo*"), che dà atto del deposito dell'impugnazione il medesimo 10/2/2020 non abbia dato conto dell'identità di colui che ha provveduto al deposito per conto della Procura della Repubblica impugnante.

Orbene, lo stesso difensore dell'indagato, dà atto di cercare riscontro alla propria tesi in una giurisprudenza di questa Corte di legittimità invero assai datata (Sez. 6, n. 1349 del 14/4/1998, *Raciti*, Rv. 211731; cui adde Sez. 6, n. 4947 del 26/02/1997, *Musca*, Rv. 208910; Sez. 1 civ., n. 2454 del 0710411983, Rv. 427318, cui adde Sez. L, n. 3382 del 11/02/2009, Rv. 606520; Sez. 3 civ., n. 10874 del 23/0512005, Rv. 581649; Sez. 3 civ., n. 5901 dei 13/111979, Rv. 402577; Sez. L, n. 3495 del 13/04/1996, Rv. 497000).

In realtà, questa Corte di legittimità ha da tempo affermato il diverso e maggiormente condivisibile principio -che qui si intende ribadire- che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento, conseguendone che essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo (così Sez. 1, n. 46171 del 5/11/2009, *Tancredi*, Rv. 245508 proprio in tema di appello cautelare del P.M., del quale si era dedotta infondatamente l'inammissibilità per essersi limitato il cancelliere del tribunale del riesame ad apporre il timbro dell'ufficio, peraltro in quel caso anche senza la sua sottoscrizione, oltre che, come nel caso che ci occupa senza l'attestazione dell'avvenuta identificazione del soggetto presentante; conf. Sez. 2, n.

40254 del 12/06/2014, Avallone ed altri, Rv. 260443; Sez. 2, n. 5505 del 09/10/2002, dep. 2003, Gregory, Rv. 22485401; Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002, Cordella, Rv. 22292001; Sez. 2, n. 2017 del 11/04/2000, Mannuccia, Rv. 215911; Sez. 1, Sentenza n. 1448 del 02/04/1992, Liberati, Rv. 192476; e Sez. 1, n. 1289 del 14/03/1991, Leanza, Rv. 187970; Sez. 1, Sentenza n. 3820 del 11/01/2017 dep. 2018, Errico, Rv. 272424; Sez. 6, n. 57871 del 18/9/2018, Robledo, Rv. 274944; Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, Rv. 277738).

Come è stato rilevato nella recente Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, P., Rv. 277630 è rimasto del tutto isolato anche il più recente precedente di segno contrario costituito da Sez. 1, n. 3820 del 11/01/2017 dep. 2018, P.G. in Proc. Errico Rv. 272424).

3. Venendo ai temi proposti dal ricorso del PM nocerino, va evidenziato che il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, diversamente dal G.I.P. di Nocera Inferiore, ha ritenuto che tra il procedimento contro ignoti, in relazione al quale erano state autorizzate le intercettazioni, e quello contro noti nel quale sono state disposte le misure cautelari poi annullate, non si potesse parlare di stesso procedimento, anche se quella che potrebbe essere definita la "partenza investigativa" è la medesima.

Pacifico risulta essere che in data **2/3/2018** il PM procedente disponeva l'iscrizione a modello 44 (procedimento n. 4267/2018/44 R.G.N.R.) del reato di cui all'art. 648bis cod. pen. e sulla base di questa otteneva dal G.I.P. l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e le successive proroghe.

Più specificamente, il PM di Nocera Inferiore il 2/3/2018 riceveva un'annotazione di P.G. che riportava le dichiarazioni rese in quella stessa data Ragone Fabio, il quale riferiva agli operanti di essere stato contattato, in Fisciano, da tale "Peppe" di Avellino, successivamente identificato in De Piano Giosuè, conosciuto per il tramite di D'Auria Stefano, il quale gli aveva chiesto di mettere a disposizione la sua società, la Fa.Pa. Trade s.r.l.s. con sede in Mercato San Severino, per far confluire sul conto corrente di quella circa 50.000 euro al giorno in cambio di una ricompensa di 500 euro mensili.

Quello stesso giorno il P.M. disponeva l'iscrizione a mod. 44 (ignoti) del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., formando in tal modo il fascicolo n. 4267/2018 mod. 44, nel cui ambito -sulla base delle menzionate dichiarazioni rese in data 2.3.2018 da RAGONE Fabio riportate nella predetta annotazione della P.G. del 2.3.2018 e sulla base della annotazione della P.G. del 6.3.2018 (con cui si comunicavano le utenze telefoniche ritenute di interesse investigativo) - chiedeva in data 6.3.2018 al G.I.P. di autorizzare le intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Ragone Fabio (ritenuto persona offesa) e a tale Peppe

(successivamente identificato in De Piano Giosuè) in ordine al reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. commesso in Mercato San Severino il 20.5.2017 ed ipotizzato a carico di ignoti.

Tale richiesta veniva accolta con il decreto emesso dal G.I.P. in data 7.3.2018; indi, si susseguivano richieste e decreti di proroga di tali intercettazioni telefoniche, nonché richieste e decreti di intercettazioni telefoniche (con le relative proroghe) sulle ulteriori utenze in uso ai vari soggetti che via via risultavano coinvolti nelle indagini, nonché richiesta e decreto di intercettazioni telematiche sull'indirizzo di posta elettronica della società Fa.Pa. Trade s.r.l.s., il tutto sempre in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. commesso in Mercato San Severino il 20.5.2017 ed ipotizzato a carico di ignoti nell'ambito del procedimento n. 4267/2018 mod. 44.

Solo sette mesi più tardi, il **1/10/2018**, il PM disponeva l'iscrizione a mod. 21 dei reati di cui all'imputazione provvisoria, nascendo il procedimento n. 5186/2018/21 R.G.N.R. nel cui ambito non chiedeva ulteriori intercettazioni.

L'**11/2/2019** il G.I.P. di Nocera Inferiore, a ciò richiesto dal PM, riteneva sussistenti nei confronti di Carusone Luigi gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione per delinquere (capo A) e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (capi B, C, D, E, F, G dell'imputazione provvisoria).e applicava nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

4. Come si diceva, il presente procedimento ha dovuto misurarsi con il recente e condivisibile *dictum* delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen (così le citate Sez. Un. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).

Le Sezioni Unite – la cui decisione ed i contrasti interpretativi che l'avevano sollecitata sono efficacemente e correttamente riassunti alle pagg. 18-21 dell'ordinanza impugnata- escludono che il divieto in questione possa essere operante in ragione del mero collegamento investigativo, affermando al riguardo che quello che rileva effettivamente è il legame oggettivo fra i reati.

In applicazione di tale principio, il Tribunale di Salerno ha ritenuto che nel caso che ci occupa le intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 648bis cod. pen. non fossero utilizzabili nei confronti

di Buonocore Gaetana per il diverso reato di cui all'art. 8 D.lgs 74/00. E pertanto, fondandosi il compendio indiziario a carico dell'odierna ricorrente solo su quelle, ha annullato la misura cautelare a suo carico.

Il Tribunale del Riesame di Salerno motiva logicamente e correttamente in punto di diritto sul punto (cfr. in particolare le pagg. 20 e 21 dell'ordinanza impugnata), come pure sulla esclusione della ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen. e, in generale, sul difetto di una connessione qualificata tra il reato di riciclaggio per cui erano state autorizzate le intercettazioni e quelli per cui è stata disposta la misura cautelare.

I giudici del gravame cautelare ricordano come la questione si ponga perché, pacificamente, il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 61 bis, 416 cod. pen. (capo A) e i delitti di cui agli artt. 110 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 (capi da B a G) costituenti titolo cautelare, pur rientrando nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (altrimenti l'utilizzabilità delle intercettazioni sarebbe esclusa già per questo solo motivo) non sono delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen. (e cioè non sono delitti espressamente esclusi dall'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen.).

I giudici salernitani si sono, dunque, impegnati a verificare se tali delitti costituissero un "procedimento diverso" rispetto a quello in cui le intercettazioni erano state disposte, fermo restando, come correttamente si evidenzia nel provvedimento impugnato, che, come ben chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di "procedimento diverso" non coincide con quella di "diverso reato" (essendo la prima più ampia della seconda). E nemmeno la nozione di "procedimento diverso" può essere ricollegata a un dato di ordine meramente formale qual è il numero di iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato (posto che la formale unità dei procedimenti sotto un unico numero di registro generale non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni in procedimenti privi di collegamento reale), ma è invece decisivo il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessari e per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Fatto-reato che ben può essere lo stesso -come precisano le SS.UU. *Cavallo* in motivazione- inizialmente iscritto a carico di ignoti e poi a carico di noti.

Tuttavia -secondo la logica e congrua motivazione del provvedimento impugnato- non è così nel caso che ci occupa. E, come si è detto, con tale motivazione il ricorso proposto dal PM di Nocera Inferiore non si confronta, limitandosi a ribadire che si tratta del medesimo procedimento o, comunque, di procedimenti "omogenei".

5. Ricordano i giudici salernitani che nel caso di specie, il contenuto della notizia di reato posta a base di tutti i provvedimenti di intercettazione attiene al reato di riciclaggio ex art. 648bis cod. pen. commesso in Mercato San Severino il 20.5.2017, ipotizzato a carico di ignoti sulla base delle dichiarazioni in precedenza ricordate rese in data 2.3.2018 da Ragone Fabio (peraltro individuato, non si comprende per quale ragione, come persona offesa dell'ipotizzato reato di riciclaggio).

In sostanza, come si legge nel provvedimento impugnato, il contenuto della notizia di reato posta a base di tutti i provvedimenti di intercettazione attiene all'ipotizzata disponibilità del Ragone ad utilizzare il conto corrente della sua società Fa.Pa.Trade s.r.l.s. per ostacolare l'identificazione della ipotizzata provenienza delittuosa di somme, facendole confluire su tale conto corrente.

Ebbene, corretto appare il rilievo che, avendo le SS.UU. *Cavallo* escluso la rilevanza, ai fini che qui interessano, del collegamento investigativo di cui all'art. 371 cod. proc. pen., restasse solo da verificare se la suindicata notizia di reato ex art. 648 bis c.p. (posta a base di tutti i provvedimenti di intercettazione) potesse ritenersi connessa ex art. 12 cod. proc. pen. con il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 61 bis, 416 c.p. (capo A) e con i delitti di cui agli artt. 110 c.p.. 8 D.Lgs. 74/2000 (capi da B a G) costituenti titolo cautelare.

Per i giudici salernitani, esclusa pacificamente l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 12 cod. proc. pen. (non trattandosi di un unico reato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o di un unico evento determinato da più persone con condotte indipendenti), deve essere altresì esclusa l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen., non trattandosi né (pacificamente) di un concorso formale di reati, né di un reato continuato. E ciò in considerazione dell'assenza del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione sarebbe stato necessario che già al momento della commissione del primo reato della serie, e cioè quello di riciclaggio ipotizzato con le suindicate modalità, i successivi, e cioè quelli costituenti titolo cautelare, fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, il che non risulta dagli atti e non è nemmeno astrattamente ipotizzabile alla luce della espressa clausola di riserva contenuta nella nonna di cui all'art. 648 bis cod. pen. (lo stesso PM ricorrente ricorda, peraltro, gli arresti in tal senso di questa Corte costituiti dalle sentenze 54509/18 e 1534/18).

Per i giudici del gravame cautelare deve essere altresì esclusa l'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 12 cod. proc. pen. non risultando in alcun modo dagli atti che l'ipotizzato reato di riciclaggio sia stato commesso né per eseguire (e ciò pacificamente) né per occultare gli ipotizzati reati di associazione per delinquere e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, giacché

l'ipotizzata disponibilità di Ragone Fabio ad utilizzare il conto corrente della propria società Fa.Pa. Trade s.r.l.s. per ostacolare l'identificazione dell'ipotizzata provenienza delittuosa di somme, facendole confluire su tale conto corrente, non è idonea, nemmeno in astratto, ad occultare i menzionati reati costituenti titoli cautelari. E ciò vale – come rileva logicamente il provvedimento impugnato- non solo (pacificamente) per l'associazione per delinquere, ma anche per l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che, secondo l'ipotesi accusatoria, proprio i gestori di fatto e di diritto della predetta società avrebbero posto in essere e che quindi giammai avrebbero potuto occultare utilizzando proprio il conto corrente di tale società.

6. L'inevitabile conclusione, corretta in punto di diritto, cui pervengono i giudici del gravame cautelare è che, nella vicenda in esame, dovesse ritenersi operante il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, sicché sono inutilizzabili, in relazione ai reati di associazione per delinquere e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i risultati delle intercettazioni disposte esclusivamente in ordine al reato di cui all'art. 648bis cod. pen. commesso in Mercato San Severino il 20.5.2017 con le suindicate modalità.

Sul punto – va ribadito- il ricorso del PM nocerino si limita ad insistere, senza peraltro tenere conto del carattere assolutamente eccezionale della utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento, anche in considerazione dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale al riguardo, insistendo sul concetto di omogeneità dei reati (si veda pag. 5 del ricorso ove si assume, apoditticamente, la *“chiara omogeneità tra i procedimenti penali, non potendo discorrersi di procedimento diverso in termini tecnici”* e che *“anche i titoli di reato per cui sono state disposte le intercettazioni sono omogenei”*) senza confutare il tema centrale della motivazione del provvedimento impugnato che, nell'alveo delle SS.UU. *Cavallo*, si concentra, escludendolo, sul tema della connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen.

Immune da censure, pertanto, appare la conclusione dei giudici salernitani secondo cui, non residuano ulteriori elementi concretamente idonei ad integrare un quadro di gravità indiziaria a carico di CARUSONE Luigi né in ordine al delitto di cui agli artt. 61 n. 2. 61 bis, 416 c.p. (capo A) né in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 c.p., 8 D.Lgs. 74/2000 (capi da B a G).

Ciò in quanto, alla luce delle valutazioni del G.I.P. di Nocera operate sulla base delle menzionate informative della Guardia di Finanza di Salerno, soltanto i

risultati delle intercettazioni telefoniche e telematiche avevano consentito di delineare, da un lato, il ruolo apicale del ricorrente nell'ipotizzata associazione per delinquere e, dall'altro, il ruolo di gestore di fatto delle società in relazione alle quali è stata ipotizzata l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente esistenti, atteso che soltanto le intercettazioni davano conto dei continui contatti tra gli indagati sia per la concreta operatività dell'ipotizzato sodalizio criminale sia per la concreta ingerenza nella gestione delle ipotizzate società cartiere o società filtro.

Né ulteriori elementi -dà atto ancora il provvedimento impugnato- sono desumibili dalle dichiarazioni rese all'interrogatorio di garanzia del 22.3.2019 da Ragone Fabio (il quale ribadiva le dichiarazioni rese in data 2.3.2018 alla Guardia di Finanza di Salerno, e cioè di essere stato contattato da De Piano Giosuè, conosciuto per il tramite di D'Auria Stefano, il quale gli aveva chiesto di mettere a disposizione la società Fa.Pa.Trade - di cui egli era titolare solo formalmente essendo solo una "testa di legno"- per far confluire sul relativi vo conto corrente somme di denaro in cambio di una ricompensa di 500 euro mensili) e da Abbruzzese Pasquale (il quale dichiarava di essere stato contattato da D'Auria Stefano, il quale gli aveva chiesto di mettere a disposizione la società Dei.Ma.s.r.l.s. - di cui anch'egli era titolare solo formalmente essendo solo una "testa di legno"- per far confluire sul relativo conto corrente somme di denaro in cambio di una ricompensa di 1.000 euro mensili), giacché le stesse attestano soltanto una fittizia intestazione delle menzionate società. E nemmeno ulteriori elementi sono ritenuti desumibili dalle indagini integrative compendiate nelle informative del 10.4.2019 e dell'8.8.2019 della Guardia di Finanza di Salerno, giacché, da un lato, i risultati delle intercettazioni ambientali effettuate in un locale della P.G. nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza genetica null'altro attestano se non ovvie cautele e preoccupazioni in capo a persone attinte da misure coercitive e, dall'altro, gli esiti delle altre attività investigative si rivelano di per sé troppo evanescenti se non illuminati dai risultati delle intercettazioni telefoniche e telematiche. che però sono inutilizzabili ex art. 270 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 25 giugno 2020

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Giacomo Fumu

